

La Corte dichiara a seguito di ricorso governativo l'illegittimità di due disposizioni della l.r. 10/2021<sup>1</sup> della Regione Abruzzo afferenti rispettivamente la disciplina delle variazioni degli impianti di smaltimento dei rifiuti e l'accesso dei medici al convenzionamento a tempo indeterminato.

Alla dichiarazione della illegittimità dell'art. 5 della l.r.10/2021<sup>2</sup> nella parte in cui esclude l'autorizzazione paesaggistica per le variazioni non sostanziali<sup>3</sup> degli impianti di smaltimento dei rifiuti autorizzati con esclusione di assoggettabilità a variazione di impatto ambientale (V.I.A.), la Corte perviene ritenendo sussistente una violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia ambientale, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e in particolare osservando che:

*facendo la norma riferimento agli impianti autorizzati, non può escludersi che la disposizione in questione possa riferirsi anche a interventi come tali rientranti tra le ipotesi di assoggettamento al parere paesaggistico e non ricompresi nei casi di esonero di cui alle norme interposte costituite dall'art. 149 del d.lgs. n. 42 del 2004 e dall'Allegato A del d.P.R. n. 31 del 2017, che elencano specificatamente gli interventi sottratti all'obbligo del parere paesaggistico;*

*secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la disciplina di protezione del paesaggio rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., avendo il bene ambientale una struttura complessa che comprende non solo la tutela di interessi fisico-naturalistici, ma anche i beni culturali e del paesaggio idonei a contraddistinguere un certo ambito territoriale (sentenza n. 66 del 2018).*

Alla dichiarazione di illegittimità dell'articolo 21 della l.r. 10 2021, che prevede, che le aziende sanitarie locali (ASL) possano assegnare gli incarichi di emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato ai medici convenzionati a tempo determinato da almeno tre anni presso la stessa Asl, la Corte perviene osservando che:

*la costante giurisprudenza di questa Corte ha ricondotto il rapporto convenzionale dei medici, rientrante nell'ambito della cosiddetta parasubordinazione, alla materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva del legislatore statale (sentenze n. 5 del 2020, n. 157 del 2019 e n. 186 del 2016), con conseguente preclusione, per il legislatore regionale, di intervenire nella disciplina della materia e di regolamentare in via autonoma il trattamento economico e giuridico del rapporto in convenzionamento.*

---

<sup>1</sup> «Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di euro 3.606,56 per le prestazioni professionali svolte nell'ambito dei "Lavori di realizzazione dei pennelli e risagomatura scogliere esistenti nella zona sud e centro del litorale del Comune di Silvi (TE)" ed ulteriori disposizioni»

<sup>2</sup> Tale disposizione recita:

«Art. 5 Integrazione all'45 della L.R. n. 45/2007.

1. Dopo il comma 13 dell'articolo 45 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45(Norme per la gestione integrata dei rifiuti) è inserito il seguente:

"13-bis. Per gli impianti autorizzati con esclusione di assoggettabilità a V.I.A., la comunicazione di variazione non sostanziale non è soggetta ad alcuna nuova autorizzazione regionale, né può essere subordinata ad ulteriori pareri. La comunicazione deve comunque essere corredata di relazione tecnica specialistica in ordine alla non sostanzialità della variante secondo i criteri di cui al comma 10."

<sup>3</sup> *Il concetto di variazione non sostanziale si deduce dal comma 10 dell'art. 45 della legge reg. Abruzzo n. 45 del 2007, laddove prevede che siano considerate variazioni sostanziali solo quelle eccedenti il quindici per cento, sia per il quantitativo dei rifiuti da trattare, sia per l'ingombro planoaltimetrico riferito alle variazioni volumetriche, nonché le modifiche agli impianti esistenti a seguito delle quali si abbiano variazioni al processo di trattamento, recupero o smaltimento rifiuti ovvero le variazioni alle tipologie dei rifiuti da trattare, recuperare o smaltire già autorizzate*